Berufsverband Darstellende Künste
Associazione dei professionisti delle arti sceniche
Association des professionnels des arts de la scène

ScenaSvizzera
Associazione dei professionisti delle arti sceniche

Statuto

I. Nome, sede e scopo

Art. 1
Nome, sede

1) Con la denominazione «SzeneSchweiz - Berufsverband Darstellende Künste» («ScenaSvizzera – Associazione dei professionisti delle arti sceniche») («ScèneSuisse – Association des professionels des arts de la scène») qui denominata «Associazione», esiste un'associazione ai sensi dell' art. 60 e seguenti del Codice Civile (CCS) la cui sede si trova a Zurigo.

Art. 2
Scopo e principi

1) In quanto Associazione professionale e sindacale, l'Associazione ha lo scopo di salvaguardare e promuovere gli interessi professionali, economici, culturali, politici, sociali e artistici dei suoi membri a livello svizzero e internazionale.
2) L'Associazione è attiva in tutta la Svizzera e nel Liechtenstein e rappresenta tutte le regioni linguistiche.
3) È neutrale e indipendente in ambito politico, e non appartiene a nessuna confessione.

II. Soci

Art. 3

1) L'adesione all'Associazione è aperta a tutti gli artisti professionisti nel campo delle arti dello spettacolo, in particolare del palcoscenico, del cinema e della televisione, che esercitano la loro professione principalmente in Svizzera e nel Liechtenstein.

2) Si tratta in particolare di dipendenti dei seguenti settori: recitazione, balletto/danza, canto, burattini, pantomima, clowneria, acrobazia, cabaret, commedia, arte oratoria, regia, assistanato alla regia, coreografia, luci, drammaturgia, direttore di scena, maestri di balletto, assistanato per la danza, répétiteur, direzione d'orchestra, trucco, creazione di costumi, sartoria per il teatro, oggetti di scena, suggeritore, formazione artistica teatrale e cinematografica, pedagogia teatrale, altri membri artistici del palcoscenico e professionisti del teatro e del cinema, consiglio artistico, casting, biblioteca teatrale, direttori tecnici di scena (in particolare scenografia, costumi, luci), artisti dell'audio, presentatori radiotelevisivi e altro personale artistico radiofonico e audiovisivo.
3) Un soggiorno temporaneo all'estero non interrompe l'adesione.
4) L'adesione viene ricertificata ogni anno dalla tessera associativa.
5) L'Assemblea dei Delegati può nominare membri di speciale merito come soci onorari, esenti da quote associative.
6) È possibile la doppia affiliazione con una quota associativa ridotta a ScenaSvizzera e ad un'altra associazione del settore culturale, a condizione che esista un accordo di cooperazione tra le due associazioni. Il Consiglio esaminerà, negozierà e adotterà tali accordi di cooperazione.

Art. 4
Adesione e dimissioni

1) L'iscrizione si basa sulla dichiarazione scritta di adesione mediante decisione di ammissione del Comitato. Il Comitato può delegare la sua autorità decisionale alla direzione amministrativa, in questo caso il Comitato funge da organo di ricorso in caso di rifiuto di una domanda di adesione. La decisione del Comitato è definitiva.
2) La dimissione si basa su una dichiarazione scritta del socio al segreteriato, con un preavviso di 3 mesi fino alla fine di luglio.
3) Inoltre, le dimissioni possono essere effettuate anche senza preavviso, se il socio, per il fatto che la sua attività professionale principale non è solo temporaneamente trasferita all'estero, si trasferisce immediatamente dopo in un sindacato di artisti stranieri con cui l'Associazione ha un adeguato accordo (vedi anche l'art. 6).
4) Le dimissioni collettive non sono valide.
5) In caso di dimissioni, decadono tutti i diritti e le pretese del socio nei confronti dell'Associazione.

Art. 5
Esclusione

Un socio che non adempie ai propri obblighi nei confronti dell'Associazione nonostante 3 solleciti o che arrechi danno all'Associazione a causa del suo comportamento può essere escluso dall'Associazione. La decisione finale sull'esclusione è presa dal Comitato (art. 15 cpv. 3 lett.c).

Art. 6
Iscrizioni dormienti

1) Se un membro vive all'estero per un periodo più lungo e durante questo periodo entra a far parte di un sindacato di artisti stranieri, al quale paga la quota associativa e con il quale l'Associazione ha un accordo corrispondente, al membro può essere concessa la sospensione dell'affiliazione su richiesta scritta. I diritti e gli obblighi dei soci sono sospesi per il periodo durante il quale il socio paga le quote statutarie all'organizzazione straniera. Al ritorno in Svizzera, l'adesione può essere riattivata immediatamente avvisando la segreteria.

2) Il Comitato stabilisce per quali periodi di tale pratica professionale straniera si applica lo status di membro dormiente.

Art. 7
Tasse di iscrizione

1) L'Associazione riscuote le quote associative ordinarie in base ai redditi di lavoro. Membri doppi e i pensionati che non svolgono un'attività professionale attiva pagano una quota ridotta e le persone in formazione non pagano alcuna quota.
2) Se il socio rifiuta o impedisce la prova dell'importo del reddito annuo, questo sarà determinato dal Comitato mediante stima.

III. Organizzazione

Art. 8
Organi

Gli organi dell'Associazione sono

A. L'Assemblea dei Delegati (AD)
B. Il Comitato
C. La Commissione d'esame aziendale
D. I revisori dei conti

A. L'Assemblea dei Delegati

Art. 9

Convocazione, mozioni, scadenze

1) L'Assemblea Ordinaria dei Delegati si svolge ogni anno, di solito nel primo semestre. L'Assemblea Straordinaria dei Delegati si svolge su invito del Comitato o su richiesta di almeno un quinto dei membri o dei revisori dei conti.
2) L'Assemblea è convocata per iscritto con almeno quattro settimane di anticipo, indicando la data il luogo e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno da discutere.
3) Le mozioni dei membri devono essere presentate al segretariato almeno due settimane prima dell'Asseblea dei Delegati all'attenzione del Comitato. Le mozioni presentate in ritardo non saranno prese in considerazione.

Art. 10
Competenze

L'Assemblea dei Delegati decide sulle seguenti questioni che non possono essere delegate:

- Elezione dei membri del Comitato
- Elezione del Presidente
- Elezione dei Vicepresidenti

- Elezione dei revisori dei conti
- Elezione della Commissione d’esame aziendale
- Elezione del rappresentante dell'Associazione presso il tribunale arbitrale di scena
- Elezione/conferma dei membri del comitato paritetico di contrattazione, fatti salvi gli art. 15 cpv. 4 e 19 cpv. 3
- Elezione dei membri comitati per i contratti Solisti e Gruppi
- Modifiche statutarie
- Approvazione del regolamento organizzativo e della dichiarazione di missione
- Approvazione del conto annuale e risoluzione sull'impiego dell'utile di bilancio
- Approvazione del rapporto annuale
- Scarico del Comitato
- Determinazione delle quote associative (Art. 7)
- Risoluzioni su proposte dei Delegati e dei soci
- Risoluzione sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione (Art.31)
- Decisioni sugli affari presentate dal Comitato ai Delegati

Art. 11
Posizione, elezione, composizione

1) L'Assemblea dei Delegati è l'organo supremo dell'Associazione.
2) I seggi sono assegnati dal Comitato ai singoli gruppi locali e regionali in base al numero dei membri come segue:

- fino a 40 membri	1 delegato
- 41 a 80 membri	2 delegati
- 81 a 200 membri	3 delegati
- per ogni ulteriore centinaio o parte di essi	1 delegato aggiuntivo

3)Clausola di eccezione per le piccole case teatrali: se una casa teatrale multisettoriale ha meno di 41 membri nel gruppo locale, possono essere eletti 2 delegati - 1 solista e 1 membro del gruppo ciascuno - a condizione che entrambi i contratti collettivi siano applicati nella casa teatrale.
4) La composizione delle delegazioni dei gruppi regionali riflette, ove possibile, i vari gruppi professionali, mentre la composizione delle delegazioni dei gruppi locali tiene conto della struttura del gruppo professionale.
5) Membri del Comitato possono essere eletti come Delegati.

Art. 12
Attuazione, processo decisionale

1) L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente o, in caso di suo assenza, da un Vicepresidente. Se anche questi sono impediti, l'Assemblea dei Delegati elegge tra i suoi membri un Presidente. Quando l'Assemblea dei Delegati è convocata per legge, se un quinto dei soci lo richiede, l'Assemblea dei Delegati ha il diritto di eleggere un Presidente tra i suoi membri. Il presidente non ha diritto di voto, a meno che non sia anche lui un Delegato. In caso di parità, ha comunque il voto decisivo.
2)L’Assemblea dei Delegati ha il quorum solo se almeno un terzo dei possibili Delegati è presente.
3) I membri del Comitato e la direzione partecipano alle riunioni con funzioni consultive.
4) L'Assemblea dei Delegati decide a maggioranza semplice dei presenti, rimane riservato art.31. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
5) Ogni delegato può parlare nella lingua ufficiale della propria sezione.

Art. 13
La votazione immediata e diretta

1) Su richiesta di due terzi dei Delegati aventi diritto al voto, le risoluzioni dell'Assemblea dei Delegati devono essere sottoposte alla votazione immediata. Allo stesso modo, una votazione immediata può essere richiesta entro tre settimane dopo l'Assemblea dei Delegati da gruppi che, individualmente o collettivamente, rappresentino almeno un quinto dei membri dell'Associazione, o su richiesta scritta da un quinto dei membri dell'Associazione.
2) Le risoluzioni di carattere urgente possono essere ritirate dalla votazione immediata se sono designate come tali dall'Assemblea dei Delegati a maggioranza di tre quarti.
3) La votazione immediata deve essere effettuata dal Comitato entro quattro settimane dal ricevimento di una richiesta valida, per corrispondenza o per ballottaggio. Il Comitato informa tutti i membri allo stesso modo dell'esito della votazione.
4) L'ufficio di voto è assicurato da un notaio o dalla Commissione d'esame aziendale. Essa trasmette l'esito della votazione al Comitato al più tardi entro tre giorni dalla scadenza del termine fissato per la votazione. Le schede di voto devono essere conservate per sei mesi dopo la votazione.

B Le comité exécutif

Art. 14
Composizione

1) Il comitato è composto da almeno 10 a un massimo di 12 membri. Tutte e tre le regioni linguistiche sono rappresentate in essa.
2) Se possibile, almeno 2 membri del Comitato dovrebbero appartenere alla divisione di balletto/danza, almeno 2 alla divisione di teatro musicale e almeno 4 alla divisione di attori di teatro. Devono essere rappresentati solisti e artisti di compagnie. I dipendenti e i liberi professionisti dovrebbero, se possibile, essere rappresentati in numero uguale nel Comitato, ma almeno cinque membri ciascuno.
3) I delegati dei liberi professionisti hanno il diritto di nominare i membri dei liberi professionisti del Comitato. I delegati dei dipendenti hanno il diritto di nominare i membri dipendenti del Comitato.
4) Il Presidente è assistito da 3 Vicepresidenti. I membri del Presidio sono eletti dall'Assemblea dei Delegati tra i membri del Comitato. I Vicepresidenti dovrebbero, se possibile, rappresentare i dipendenti, i liberi professionisti e la Svizzera latina.

Art. 15
Compiti e competenze

1) Il Comitato è il supremo organo di gestione strategica, determina i principi fondamentali dell'attività dell'Associazione ed emana le necessarie istruzioni. Essa informa regolarmente i Delegati sulle sue attività.
2) Il Comitato delega parti della gestione alla Direzione amministrativa. Può nominare comitati consultivi, commissioni e gruppi di lavoro. Esso emana un regolamento organizzativo che definisce i compiti del Comitato, dei comitati consultivi, delle commissioni e della Direzione amministrativa e, in particolare, determina gli obblighi di segnalazione. Questo deve essere approvato dall'Assemblea dei Delegati.

3) Il Comitato ha in particolare le seguenti competenze:

a) Pianificazione strategica dell’attività dell'Associazione;
b) Assunzione e licenziamento della Direzione amministrativa, nonché la sua sorveglianza;
c) Ammissione ed esclusione dei soci;
d) Strutturazione del sistema contabile, del controllo finanziario e della pianificazione finanziaria;
e) Risoluzione sul budget;
f) Determinazione del numero di rappresentanti nell’Assemblea dei Delegati a cui i singoli gruppi locali e regionali hanno diritto ai sensi dell'art. 11 di questo statuto;
g) Redazione di regolamenti;
h) La determinazione delle persone autorizzate a firmare e la natura delle loro firme, in cui possono essere fornite solo firme collettive di due persone;
i) Notifica al giudice in caso di sovraindebitamento;
j) Decidere su tutti gli affari che non sono stati assegnati ad un altro ente per legge, statuto o regolamento.

4) Il Comitato redige ogni anno un rapporto annuale secondo i principi dell’art. 957 ff. OR, che consiste nel bilancio annuale e nel rapporto annuale.

5) Il Presidente, insieme alla Direzione di amministrazione, rappresenta l'Associazione all'esterno e all'interno.

6) I membri della Presidenza fanno automaticamente parte della Commissione di selezione per la Direzione amministrativa. La Commissione di selezione è presieduta dal Presidente. Il Presidente è automaticamente membro della Commissione paritaria di negoziazione collettiva e della Delegazione di negoziazione del CCL.

Art. 16
Riunioni del Comitato, decisioni

1) Il Comitato viene convocato dal Presidente o su richiesta da almeno tre membri del Comitato. Di norma, ogni anno si tengono almeno 4 riunioni del Comitato.
2) Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di impedimento, da un Vicepresidente. Il quorum è dato se sono presenti 2/3 dei membri del Comitato. I membri del Consiglio che partecipano online saranno considerati presenti e saranno conteggiati. Il Comitato decide a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, il Presidente decide.
3) Le delibere circolari alle quali partecipano almeno i 2/3 di tutti i membri del Comitato sono considerate valide, a condizione che nessun membro chieda la consultazione orale e che la delibera sia approvata con il consenso di 3/4 dei voti espressi.
4) Ogni membro del Comitato può esprimersi in una lingua ufficiale.

C Commissione d’esame aziendale

Art. 17

1) La Commissione d’esame aziendale è composta da tre membri eletti per un anno dall'Assemblea dei Delegati.
2) I membri della Commissione di esame aziendale non possono appartenere né al Comitato né alla direzione amministiva.
3) L’Assemblea dei Delegati determina l'ambito delle attività della Commissione d’esame aziendale e può in particolare incaricarla di verificare le singole transazioni.

D Revisori dei conti

Art. 18

1) L'Assemblea dei Delegati elegge come ufficio di revisione una società di revisione indipendente riconosciuta da un'associazione professionale svizzera e che soddisfa i requisiti dell'art. 727b cpv. 2 del Codice delle obbligazioni. Il mandato è di un anno. La rielezione è possibile.
2) I revisori dei conti devono poter accedere in qualsiasi momento all'intera gestione e alla contabilità. Devono essere fornite tutte le informazioni richieste.

IV. Direzione amministrativa

Art. 19

1) La Direzione amministrativa è responsabile in particolare dei seguenti compiti:

a) Pianificazione operativa delle attività dell'Associazione in attuazione delle decisioni di pianificazione strategica del Comitato;
b) Gestione dell'ufficio dell'Associazione e delle segreterie di sezione;

2) La Direzione amministrativa ha il diritto di partecipare alle riunioni dei gruppi e dei loro Comitati a cui è invitata.
3) La Direzione amministrativa ha un seggio nella Commissione paritaria di negoziazione collettiva.
4) I compiti e le competenze della Direzione amministrativa sono definiti dal Comitato in conformità al regolamento organizzativo.
5) I membri del Comitato sostengono la Direzione amministrativa con funzioni consultive.

V. Comitati dipartimentali e riunioni dipartimentali

Art. 20
Compiti

I comitati dipartimentali e le riunioni dipartimentali sono organi consultivi per la Direzione amministrativa per le questioni che riguardano esclusivamente i singoli settori di attività.

Art. 21
Composizione dei comitati di settori d'attività

Le commissioni degli attori teatrali, musica teatro, balletto/danza e liberi professionisti sono composte dai rispettivi membri del Comitato.

Art. 22
Composizione delle riunioni per settore d‘attività

1) Le riunioni per settori per gli attori teatrali, musica teatro, balletto/danza e liberi professionisti sono composte dai rispettivi Comitati per settore d‘attività e dai loro presidenti e dai loro rappresentanti.
2) Nei gruppi congiunti con coro e balletto/ensemble di danza, un rappresentante deve appartenere al settore coro e l'altro al settore balletto/ensemble di danza.

VI. Sezioni

Art. 23

L'Associazione è suddivisa in tre sezioni senza personalità giuridica propria: Sektion Deutschschweiz, Sezione Svizzera Italiana e Section Romande.
Le Sezioni comprendono tutti i membri residenti in un'area linguisticamente definita.

VII. Gruppi locali e regionali

Art. 24
Tipi, le funzioni

1) I membri che lavorano stabilmente nello stesso teatro formano un gruppo locale per salvaguardare i loro interessi.
2) In un teatro stabile pluridisciplinari, i gruppi locali si dividono in più settori d’attività specializzati.
3) I membri liberi professionisti si organizzano secondo criteri regionali e possono formare gruppi regionali non suddivisi in settori, non appena sono composti da almeno 10 persone.
4) Ogni stagione, i gruppi locali e regionali eleggono un consiglio di gruppo locale o regionale con un presidente, un vicepresidente e un assessore o uno o più delegati. I comitati di gruppo locali e regionali possono anche essere composti da due persone, se nessun’altro membro si è reso dispobibile. I Comitati di Gruppo e i delegati devono essere membri dell'Associazione e possono essere eletti solo dai membri del Gruppo locale o regionale interessato.
5) La composizione dei comitati locali o regionali riflette la composizione dei membri, in particolare per quanto riguarda la distribuzione di generi e l'appartenenza a determinati gruppi professionali e settori d‘attività.
6) Essi tengono riunioni di gruppo locali o regionali almeno una volta all'anno, forniscono un resoconto delle attività annuali, comprese le questioni finanziarie, e assicurano che si tengano elezioni adeguate per le funzioni all'interno del proprio gruppo e per le delegazioni all’Assemblea dei Delegati. La direzione amministrativa è invitata alle riunioni. Il verbale decisionale dell’Assemblea Generale annuale dev’essere inviato alla Direzione. I nomi dei rappresentanti e dei delegati eletti devono essere comunicati immediatamente alla sede.
7) I direttori dei gruppi sostengono i colleghi del loro gruppo in materia di diritto del lavoro e, se desiderato e opportuno, li rappresentano nei confronti dei datori di lavoro e dei direttori di produzione. Questo compito può anche essere delegato alla Direzione amministrativa. I direttori dei gruppi assicurano il collegamento con la sede.
8) Se un gruppo non è in grado di tenere le elezioni, la riunione per l'elezione dei delegati può essere convocata e presieduta da un membro del Comitato.

VIII. Servizi

Art. 25
Prestazioni di servizi per i soci

1) Dopo l'adesione all'Associazione, le prestazioni di servizi ai soci possono essere subordinate alla scadenza di ragionevoli periodi di attesa e al pagamento integrale delle quote associative.
2)Le adesioni a organizzazioni partner straniere con le quali l'Associazione ha accordi reciproci saranno accreditati a fronte di eventuali periodi di attesa.
3) L'attività professionale temporanea all'estero non interrompe l'adesione all'Associazione (Art.3 par 3) L'adesione può essere sospesa in caso di un soggiorno all'estero più lungo. (Art. 6)

Art. 26
Definizione dei servizi principali

1) La definizione dei servizi essenziali è di competenza del Comitato (art. 15 par.1).
2) I servizi principali comprendono in particolare

- consulenza personale ai soci
- informazione regolare dei membri sulle loro condizioni professionali
- la tutela giuridica
- contratto collettivo di lavoro per il personale artistico solista
- contratto collettivo di lavoro per il personale del coro artistico e di compagnie di balletto/danza
- Informazione dei soci attraverso una rivista pubblicata regolarmente
- gestione di un sito web
- newsletter elettronica
- messa in rete dei membri e scambio tra le diverse regioni linguistiche
- piattaforma per la mediazione
- informare il pubblico e le parti interessate sulle attività dell’Associazione

IX. Fondazione svizzera per la riqualificazione professionale degli artisti di scena SSUDK

Art. 27

1) Nel 1993 l’Associazione ha fondato la Fondazione svizzera per la riqualificazione professionale degli artisti scenici (SSUDK). Lo scopo della fondazione è quello di fornire consulenza e sostegno finanziario per il cambiamento di carriera.
2) L'Associazione come fondatrice e la SSUDK sono in regolare scambio e mantengono una buona cooperazione. L'Associazione sostiene la SSUDK moralmente, personalmente e finanziariamente

X. Finanze

Art. 28
Ricavi, indipendenza finanziaria

1) L'Associazione è finanziata in particolare da

- Quote associative
- Contributi dalle autorità pubbliche
- Sovvenzioni da fonti private
- Ricavi da servizi
- Proventi da investimenti

2) Nella contabilità dell'Associazione, il Comitato deve dimostrare che le prestazioni di base (art. 26) sono finanziate con i proventi delle quote associative e non dipendono da contributi di terzi.

XI. Disposizioni finali

Art. 29
Esercizio finanziario, periodi elettoriali

1) L’anno fiscale corrisponde all'anno civile.
2) La durata del mandato delle persone elette dall‘Assemblea dei Delegati ai vari ruoli e funzioni è generalmente di un anno. Il mandato del membro del Tribunale Arbitrale di Palco è di quattro anni. Le dimissioni per motivi importanti sono possibili in qualsiasi momento. In caso di dimissioni, un sostituto può essere eletto per il resto del mandato in un'Assemblea generale straordinaria.

Art. 30
Responsabilità

Solo il patrimonio dell’Associazione è responsabile per gli obblighi dell'associazione. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri.

Art. 31
Scioglimento dell'Associazione

1) L'Associazione può essere sciolta solo su decisione di un’Assemblea Straordinaria dei Delegati convocata a tale scopo e solo se almeno due terzi dei Delegati votanti sono d'accordo con lo scioglimento.
2) Qualora, in caso di liquidazione dell'Associazione, rimanga un'eccedenza dopo l'adempimento di tutti gli obblighi, tale eccedenza viene assegnata alla Fondazione svizzera per la riqualificazione degli artisti interpreti SSUDK istituita dall'Associazione, purché esente da imposte, o ad un altro ente con uno scopo analogo. La distribuzione ai soci è esclusa in ogni caso.

Art. 32
Versione linguistica autorevole

In caso di divergenze di interpretazione dello statuto e del regolamento, prevale il testo tedesco.

Il presente Statuto è stato adottato all'Assemblea generale del 23 novembre 2020 ed è entrato in vigore immediatamente; è stato rivisto all'Assemblea generale del 17 giugno 2023. Essi sostituiscono tutte le versioni precedenti.

Il presidente	La direttrice
Matthias Albold	Salva Leutenegger

Indice degli statuti

Capitolo	Paragrafo	Articolo	Contenuto
I.	Nome, sede e scopo	1	Nome, sede
		2	Scopo e principi
II.	Soci	3	Adesione
		4	Adesione e dimissione
		5	Esclusione
		6	Iscrizione dormiente
		7	Tasse di iscrizione
III.	Organizzazione	8	Organi
A	Assemblea die Delegati (AD)	9	Convocazione, mozioni, scadenze
		10	Poteri
		11	Posizione, elezione, composizione
		12	Attuazione, processo decisionale
		13	La votazione immediata e diretta
B	Comitato	14	Composizione
		15	Doveri e poteri
		16	Riunioni del Comitato, decisioni
C	Commissione d'esame aziendale	17	
D	Revisori die conti	18	
IV.	Direzione amministrativa	19	
V.	Comitati e riunioni per settori di attività	20	Compiti
		21	Composizione die comitati die diversi settori
		22	Composizione delle riunioni per settore di attività
VI.	Sezioni	23	
VII.	Gruppi locali e regionali	24	Tipi, le funzioni
VIII.	Servizi	25	Prestazioni di servizi ai membri
		26	Definizione die servizi principali
IX.	Fondazione svizzera per la riqualificazione professionale degli artisti di scena SSUDK	27	
X.	Finanze	28	Ricavi, indipendenza finanziaria
XI.	Disposizioni finali	29	Esercizio finanziario, durata del mandato
		30	Responsabilità
		31	Scioglimento dell'Associazione
		32	Versione in lingua autorevole